

ARCANA IMPERII

di PIETRO ICHINO

Pubblicato sul Corriere della Sera – 15 giugno 1997

In questi giorni in una Facoltà dell'Università statale di Milano alcuni professori hanno tratto argomento dalla legge n. 675/96 sulla tutela della riservatezza personale, recentemente entrata in vigore, per opporsi a un progetto di rilevazione sistematica delle valutazioni degli studenti su puntualità dei docenti, comprensibilità delle loro lezioni, loro disponibilità a fornire chiarimenti e altri aspetti della didattica: la raccolta di queste valutazioni configurerebbe, secondo questi professori, una violazione della loro *privacy*.

Poche settimane prima una grande impresa industriale aveva opposto a un gruppo di ricercatori - a cui era stata in precedenza promessa la disponibilità di un importante *set* di dati sull'andamento dei rapporti di lavoro in seno all'azienda - l'impossibilità di adempiere questa promessa in conseguenza dell'entrata in vigore di quella stessa legge: nonostante l'eliminazione dei nomi dei singoli lavoratori, si sarebbe trattato pur sempre di "dati personali", non utilizzabili per la ricerca scientifica senza il consenso di ciascuno dei lavoratori stessi.

In entrambi i casi la legge è stata evidentemente male interpretata: dai professori contrari alla rilevazione delle valutazioni degli studenti, perché la nuova norma non vieta certo all'ente fornitore di un servizio pubblico, qual è l'Università, di interrogare i propri utenti su alcuni aspetti della qualità del servizio; dall'impresa che ha rifiutato i dati promessi ai ricercatori, perché la nuova norma non vieta l'utilizzazione di quei dati per scopi scientifici, quando, con opportuni accorgimenti, i dati stessi siano stati resi anonimi. Ma i due episodi costituiscono altrettanti campanelli di allarme circa il rischio di un uso distorto di questa legge, la quale pure va salutata come un importante passo avanti nella tutela dei diritti della persona: il rischio, cioè, che essa venga invocata e utilizzata per limitare indebitamente la conoscibilità dei fenomeni sociali, la libera circolazione delle informazioni e delle idee, anche là dove non è in gioco alcun interesse di riservatezza meritevole di tutela.

Il diritto del cittadino all'inviolabilità di una sua sfera privata - quello che gli anglosassoni chiamano *right to be let alone* - è giustamente considerato dai costituzionalisti come parte essenziale dei "diritti inviolabili" della persona sanciti dall'art. 2 della Costituzione. Ma, nel momento in cui la legge esplicita e specifica questa tutela, sarebbe un grave errore dimenticare che la stessa Costituzione tutela con altrettanto vigore il diritto fondamentale a informarsi e ad essere informati, come presupposto fondamentale della democrazia, della giustizia e del progresso. La libertà di circolazione delle informazioni sui fenomeni sociali è presupposto essenziale per il progresso delle conoscenze economiche e sociologiche; la conoscibilità dei comportamenti pubblici delle persone è presupposto essenziale per una effettiva libertà di critica su di essi; ingiustizie e privilegi si combattono soprattutto portandoli alla luce del sole. La limitazione del diritto di informarsi e di informare può giustificarsi soltanto in funzione della tutela di esigenze effettive di riservatezza personale; non certo in funzione della "copertura" di comportamenti esterni rispetto alla sfera privata, come la lezione di un professore universitario, o di fenomeni sociali rilevanti, come l'andamento dei rapporti di lavoro in un'impresa.

Quindici anni fa, nella sua relazione introduttiva a un memorabile convegno romano sul "segreto", Riccardo Orestano ricordava il carattere eminentemente elitario di questo istituto giuridico, segnalato dall'etimologia stessa della parola, che deriva da *secernere*, separare. Allo stesso modo il termine "arcano" indicava all'origine ciò che, essendo chiuso nell'arca, era e doveva restare inconoscibile ai più, quindi non discutibile, non criticabile: gli *arcana imperii* sono sempre serviti ai sovrani, ai potenti, per difendere il proprio potere e i propri privilegi, sottraendoli al controllo e alla critica da parte delle classi inferiori. In quello stesso convegno Gianfranco Miglio - che allora militava in difesa dell'ordine costituito - sostenne che una certa dose di "arcano" fosse necessaria per salvare la "governabilità": in

questo, a suo avviso, era inevitabile che la ragion di stato prevalessesse in qualche misura sulla ragion democratica.

Lasciamo a Miglio questa convinzione, con tanti auguri per la democrazia in Padania. Ma se la nuova legge sulla tutela della *privacy* dovesse servire per difendere piccoli o grandi *arcana imperii* dalla luce del sole, occorrerebbe davvero dubitare della sua legittimità costituzionale.